



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.  
Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

## ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

### SEZIONE 1 DEFINIZIONI

#### Art.1 Definizioni

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato :</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Intermediario :</b>	l'incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Premio :</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro :</b>	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo :</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia :</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto :</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Apparecchiatura elettronica:</b>	(successivamente denominata "cosa"): dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso;
<b>Impianti ed apparecchi elettronici particolari ed elettromedicali</b>	Strumenti di controllo e misura, apparecchi per esami, centraline rilevamento acustico, attrezzature di laboratorio anche installate su veicoli, strumenti di rilevamento dati ambientali in genere ecc.;
<b>Conduttori esterni:</b>	l'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini, collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse;
<b>Contratto di assistenza tecnica:</b>	accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità,



## ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

	manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne;
<b>Copie di sicurezza:</b>	copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, prodotte con la frequenza indicata nel frontespizio e contenenti la versione aggiornata dei dati; procedure originali e/o programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura;
<b>Dati:</b>	insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi;
<b>Procedura:</b>	la sequenza documentata di operazioni per il trattamento di informazioni;
<b>Programmi di utente:</b>	le sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;
<b>Supporti di dati:</b>	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente;

### Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.  
Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

## **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

### **Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

### **Art. 2 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi, eccetto furto e rapina, da atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori;
- e) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- f) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, nonché per smarrimento;
- g) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- h) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- i) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- j) dovuti a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- k) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- l) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- m) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;



## ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

- n) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- o) ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- p) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia.

La Società, inoltre, non è obbligata a indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative partite e condizioni particolari:

- q) conduttori esterni alle cose assicurate;
- r) costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- s) programmi standard in licenza d'uso e di utente;
- t) cose – comunque non destinate al commercio – temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell'Assicurato.

### **Art. 3 – Condizioni particolari**

#### **1) SUPPORTI DI DATI E RICOSTRUZIONE ARCHIVI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza. Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabilità memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi sia fissi che intercambiabili.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

#### **2) MAGGIORI COSTI**

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale funzionamento delle cose assicurate con la partita, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali, necessari alla persecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dell'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato;
- deterioramento, distruzione o danneggiamenti di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio assicurato.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.

### **3) EVENTI SOCIO-POLITICI**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2, la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 2.

La Società e l'Assicurato possono recedere dalla presente garanzia in qualunque momento, con preavviso di trenta giorni da darsi con lettera raccomandata A/R. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- a) il pagamento dell'indennizzo viene effettuato per singolo sinistro previa detrazione dell'importo specificato nella TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI";
- b) in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro somma superiore all'importo specificato in polizza, quale limite massimo di indennizzo per l'estensione medesima.

### **4) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residui del sinistro sino a concorrenza dell'importo di € 10.000,00 per evento ed annualità assicurativa.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

### **5) APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE**

Gli impianti e gli apparecchi ad uso mobile e che possono trovarsi anche presso terzi, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, pur natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato per singolo sinistro previa detrazione dell'importo specificato nella TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI".

### **6) IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU VEICOLI**

Gli impianti ed apparecchi collocati sugli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento pari a € 20.000,00 per evento/anno elevato a € 150.000,00 per le apparecchiature installate sul veicolo adibito a laboratorio mobile.

### **7) PROGRAMMI IN LICENZA D'USO**

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. 2, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiamenti o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo) che deve essere indicato nell'intercalare di polizza con apposita partita.

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall'art. 1907 del Codice Civile.

### **8) PARIFICAZIONE DANNI**

Sono parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti provocati dalle Autorità, dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l'evento dannoso.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

## **9) CONDUTTORI ESTERNI**

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno agli impianti assicurati.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato per singolo sinistro previa detrazione dell'importo specificato nella TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI";

## **10) TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE**

A parziale deroga dell'art. 2 sono indennizzabili i danni provocati ai tubi e alle valvole elettroniche.

L'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l'eventuale applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato per singolo sinistro previa detrazione dell'importo specificato nella TABELLA "LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI";

## **11) LAVORO STRAORDINARIO**

La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabili a termini di Polizza, con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno e fermo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile.

## **12) ESCLUSIONI DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE**

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione.

## **13) TERREMOTO**

La Società, a deroga di quanto previsto dall'art. 2, risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto Il singolo sinistro.

## **14) COSE IN DEPOSITO, GIACENZA, IMMAGAZZINAMENTO**





ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.  
Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2, la garanzia viene estesa alle cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, per la somma indicata in polizza con apposita partita.

## **15) FENOMENI ELETTRICI DI ORIGINE ESTERNA**

I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
- c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
  - 1) le sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
  - 2) le oscillazioni della tensione di rete, con stabilizzatori di tensione;
  - 3) le interruzioni dell'alimentazione elettrica, con gruppi di continuità;
  - 4) disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido.

Limitatamente alle apparecchiature elettroniche da ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal computer, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione predetti i dispositivi, realizzati e installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati i danni da fenomeno elettrico di origine esterna, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto precisato nella scheda di polizza.

## **16) IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO**

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

## **17) DANNI DA FURTO**

### *17.1 - All'interno dei locali*

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

- a) violandone le difese esterne mediante:
  - 1. rottura, scasso;
  - 2. uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a  $900 \text{ cm}^2$  e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a  $400 \text{ cm}^2$ .

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a  $100 \text{ cm}^2$ .

Se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti sopra indicati, per singolo sinistro è applicato uno scoperto pari al 25% del danno, fermo restando la franchigia minima indicata in polizza.

#### *17.2 - All'esterno dei locali*

La garanzia furto è operante anche per le cose poste all'esterno dei locali, a condizione che la cosa assicurata sia stabilmente ancorata al suolo o al fabbricato, sempreché l'installazione all'esterno dei locali sia prevista e/o consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.

La garanzia è prestata applicando uno scoperto del 25% del danno, fermo restando la franchigia minima indicata in polizza.

### **18) COESISTENZA DI DETRAZIONI DIVERSE**

Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un'unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite di indennizzo eventualmente previsto.

### **19) IMPIANTI ED APPARECCHI ELETTROACUSTICI**

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagini.

### **Art. 4 - Conservazione delle cose assicurate**

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.  
Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate a impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

#### **Art. 5 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

#### **Art. 6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 7 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 8 - Rinuncia al diritto di surroga**

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato, al diritto di surroga sancito dall'Art. 1916 C.C. nei confronti dei dipendenti del Contraente, nonché delle persone di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere, salvo il caso di dolo.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

### **SEZIONE 3 GESTIONE DEI SINISTRI**

#### **Art. 1 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'articolo 1914 C.C.;
- b) darne avviso alla Direzione della Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche tramite il Broker, entro 15 (QUINDICI) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei dieci giorni successivi a quelli previsti per la denuncia di sinistro, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

#### **Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

### **Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:

b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Art. 4 - Mandato dei periti**

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto gli obblighi di cui all'art. 1;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6;
- 4) procedere alla stima del danno e delle spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni peritali, concordati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei parti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

#### **Art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'Impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A1), depurato dell'importo come ad A2), a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 2, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A1).

B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B1), depurato dell'importo stimato come a B2).

Quest'ultima stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B3), depurato dell'importo come a B4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionante dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

## **Art. 6 - Valore delle cose assicurate - Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale**

### Valore delle cose assicurate

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

### Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme del comma precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

### Deroga alla regola proporzionale

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto di cui sopra rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

## **Art. 7 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## **Art. 8 - Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto**

Nella determinazione dell'ammontare del danno, la società terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. solo se il Contraente e/o l'Assicurato la tiene a suo carico ed il relativo importo è compreso nella somma/capitale assicurato.

## **Art. 9 – Indennizzo prima della chiosa istruttoria**

La liquidazione dei danni verrà effettuata dalla Società anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria. L'Assicurato si impegna a far pervenire alla Società detto documento, non appena disponibile, con la massima sollecitudine.



## ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.  
Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

Resta inteso e convenuto che, in caso di esito dell'inchiesta che veda l'Assicurato condannato per dolo, l'Assicurato stesso si impegna alla restituzione immediata dell'indennizzo ricevuto.

### **SEZIONE 4 SOMME ASSICURATE, SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

<b>PARTITA ASSICURATA</b>	<b>SOMMA ASSICURATA</b>
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	€ 1.790.000,00
IMPIANTI ED APPARATI IMPIEGO MOBILE	€ 130.000,00
CENTRALINE RILEVAMENTO ACUSTICO N.8	€ 64.000,00
ATTREZZ, LABORATORIO INSTALLATE SU VEICOLO TG MI 6L5090	€ 150.000,00
SUPPORTI DATI	€ 50.000,00
MAGGIORI COSTI	€ 50.000,00





## ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.  
Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

**Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.**

Garanzia	Scoperto e/o franchigia	Limite di indennizzo
<b>SUPPORTI DATI</b>	€ 150,00	€ 5.000,00 per supporto
<b>MAGGIORI COSTI</b>	2 giorni	€ 500,00 giornaliero fino a un massimo di 100 gg
<b>EVENTI SOCIOPOLITICI</b>	Scoperto 10% minimo € 250,00	70% della somma assicurata ad ogni singola partita
<b>APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE</b>	€ 150,00	€ 130.000,00
<b>IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU VEICOLI</b>	€ 1.000,00	100% della somma assicurata
<b>TERREMOTO, INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, DANNI DA ACQUA IN GENERE</b>	€ 2.500,00	50% della somma assicurata ad ogni singola partita
<b>INESISTENZA O MANCATA ATTIVAZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO FENOMENI ELETTRICI DI ORIGINE ESTERNA</b>	Scoperto 25% del danno	
<b>DANNI DA FURTO ALL'ESTERNO DEI LOCALI</b>	Scoperto 25% del danno	
<b>CONDUTTORI ESTERNI</b>	€ 150,00	€ 10.000,00



## ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.  
Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

<b>TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
------------------------------------	-----------------	--------------------

### **ELENCO DELLE UBICAZIONI E RELATIVI CAPITALI**

<b>UBICAZIONE</b>	<b>DESTINAZ.</b>	<b>a valore intero</b>
LATINA - Via Serpieri, 3	Uff. + Lab.	80.000,00
RIETI Via Salaria per L'Aquila, 8	Uff. + Lab.	80.000,00
RIETI Via Garibaldi, 114	uffici	800.000,00
RIETI Via Fontanelle snc	Biblioteca	20.000,00
ROMA Via Saredo, 52	Uff. + Lab.	400.000,00
ROMA Via Boncompagni, 101	Uffici	200.000,00
VITERBO Via Romiti 50/B	Uff. + Lab.	80.000,00
FROSINONE Via A. Fabi snc	Uff. + Lab.	80.000,00
LATINA Via Oberdan 24 p. 2°	Uff.+ Lab	50.000,00
<b>TOTALI</b>		<b>1.790.000,00</b>
<b>Imp. ed appar. Impiego mobile</b>	attrezzature	<b>130.000,00</b>
<b>N° 8 centraline rilev. acustico</b>	attrezzature	<b>64.000,00</b>
<b>Attrezz. Lab. Installate su veicol</b>	attrezzature	<b>150.000,00</b>



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali ASSICURAZIONE DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTONICHE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.7 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)